

Prot. n.11658/p/cv

Roma, 9 febbraio 2026

A tutte le Casse Edili

e,p.c. ai componenti il
Comitato di gestione
della CNCE

Loro Sedi

Comunicazione n. 901

Oggetto: Congruità della manodopera in edilizia: Comunicato del Presidente dell'ANAC trasmesso alle Stazioni Appaltanti circa l'applicazione del D.M. n. 143/21.

In allegato si trasmette copia del Comunicato del Presidente dell'Anac del 17 dicembre 2025, pubblicato il 5 febbraio scorso e trasmesso alle Stazioni Appaltanti a seguito di una segnalazione delle Parti Sociali Nazionali dell'edilizia del 7 agosto 2025, sorta dal confronto nell'ambito della Commissione Congruità, volta a richiamare l'attenzione sulla corretta applicazione dell'istituto della congruità della manodopera.

Con il Comunicato in argomento, l'ANAC è intervenuta sensibilizzando sull'importanza della verifica della congruità della manodopera in edilizia per garantire la trasparenza negli appalti, il rispetto dei contratti collettivi e il contrasto al lavoro irregolare e al fenomeno del dumping contrattuale. L'Autorità ha, quindi, fornito puntuali indicazioni alle Stazioni Appaltanti sulla corretta applicazione del decreto congruità nei casi di appalti pubblici di lavori nel settore edile evidenziando, in modo particolare, sia le tempistiche della richiesta sia che, anche nei casi di pagamento diretto ai subappaltatori, l'amministrazione sarà tenuta comunque a richiedere all'appaltatore principale l'attestazione riguardante la congruità dell'incidenza della manodopera.

Rinviamo ad un'attenta lettura del documento, si rimane a disposizione per tutti gli eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
F. to Paola Senesi

Il Presidente
F.to Dario Firsech

Allegato 1

Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2025

Il Presidente comunica che il Consiglio, nell'Adunanza del 17 dicembre 2025, ha deliberato quanto segue.

Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione del decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 nel caso di appalti pubblici di lavori nel settore edile

La verifica di congruità dell'incidenza dei costi della manodopera nel settore edile è un adempimento obbligatorio per gli appalti pubblici di lavori di qualsiasi importo, e, nello specifico, per le attività di cui all'Allegato X del decreto legislativo n. 81/08, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 143/2021).

Il documento che attesta la congruità dell'incidenza della manodopera in edilizia è denominato "DURC di congruità" ed è stato introdotto con il decreto ministeriale n. 143/2021, con lo scopo di garantire il rispetto dei contratti collettivi, il contrasto al lavoro irregolare e il conseguente fenomeno di *dumping* contrattuale.

Il citato decreto ministeriale definisce le modalità operative attraverso le quali assicurare, nel settore edile, l'attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell'opera rispetto al costo complessivo della stessa, in rispondenza a quanto previsto all' articolo 119, comma 14, del decreto legislativo n. 36/2023 (che riprende la formulazione dell'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo n. 50/2016, in vigore del quale è stato adottato il decreto ministeriale n.143/2021) secondo il quale *"Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*.

Il controllo di congruità viene effettuato dalla Cassa Edile/Edilcassa competente per territorio, attraverso un sistema articolato nelle seguenti fasi:

1. l'impresa principale fornisce i dati del cantiere alla Cassa Edile con la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) comunicando, attraverso il portale "Edilconnect" della CNCE, il

valore complessivo dell'opera, il valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;

2. il medesimo portale consente di richiedere la certificazione di congruità che viene rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza del committente o dell'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori (articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 143/2021);
3. la Cassa Edile/Edilcassa, tenuto conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale, confronta il costo del lavoro dichiarato e le percentuali minime previste per i lavori edili, riportate nella tabella allegata all'Accordo collettivo sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile e se il costo della manodopera è congruo rilascia il c.d. DURC di congruità.

La Cassa Edile può, quindi, riscontrare la richiesta di attestazione di congruità: a) con esito positivo della verifica e conseguente rilascio dell'attestato di congruità; b) con esito negativo della verifica in quanto è stato riscontrato uno scostamento rispetto alle percentuali minime previste.

Più specificatamente, se la differenza rispetto ai valori minimi richiesti è inferiore o pari al 5%, l'attestazione di congruità può essere comunque rilasciata, previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi la discrepanza.

Nel caso in cui, invece, lo scostamento dalle percentuali minime supera il 5%, l'impresa ha 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, versando il costo della manodopera mancante. Nel caso di mancata regolarizzazione nei termini, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale n.143/2021) e l'azienda non potrà ricevere il saldo finale dei lavori.

Si evidenzia che le disposizioni normative richiamate non prevedono alcuna deroga, né in ordine ai soggetti legittimati a richiedere il DURC di congruità, né riguardo al momento temporale in cui lo stesso può essere richiesto.

La norma appare, infatti, sufficientemente chiara nel prevedere che tale richiesta possa essere effettuata dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'appaltatore, prima di procedere al saldo finale dei lavori (così il già citato articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 143/2021).

Pertanto, anche nel caso in cui la stazione appaltante provveda al pagamento diretto del subappaltatore nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, del decreto legislativo n.

36/2023, l'amministrazione sarà tenuta comunque a richiedere all'appaltatore principale l'attestazione riguardante la congruità dell'incidenza della manodopera.

Ciò poiché, come già rappresentato, è onere dell'appaltatore inserire tutti i dati di cantiere nel portale "Edilconnect" messo a disposizione dalle Casse Edili e, pertanto, ne consegue che è il medesimo soggetto ad essere legittimato riguardo la richiesta di rilascio del DURC di congruità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 gennaio 2026

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente